I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1898/86 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 758/86 relativo al regime all'importazione applicabile per il 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi non membri del GATT

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli anni precedenti i quantitativi di manioca che possono essere esportati verso la Comunità beneficiando di un prelievo del 6 % ad valorem per i paesi terzi non membri del GATT sono stati fissati successivamente a 370 000 ed a 300 000 tonnellate ;

considerando che le importazioni effettive di manioca originarie dei suddetti paesi sono state sensibilmente inferiori al volume contingentale di 300 000 tonnellate, fissato dal Consiglio, e che, per tener conto di questa situazione, il regolamento (CEE) n. 758/86 [2] ha fissato, per il 1986, un volume contingentale di 200 000 tonnellate ;

considerando che, contrariamente agli anni 1984 e 1985, nell'anno in corso le disponibilità di manioca sono superiori nel caso dei paesi interessati ; che, inoltre, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese, occorre portare il contingente per il 1986 al livello del 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il 1986, è portato a 300 000 tonnellate il contingente tariffario fissato dal regolamento (CEE) n. 758/86 per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune — radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci — che sono originari dei paesi terzi non membri del GATT e che beneficiano della riscossione del prelievo applicabile all'importazione fissato ad un massimo del 6 % ad valorem.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione per la concessione delle licenze di importazione del contingente tariffario di cui all'articolo 1 sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [3].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK

---

[1] GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.
[2] GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 281 dell'1. 1. 1975, pag. 1.